12INT03A1202 ZALLCALL 11 23:13:06 02/11/99

◆ *Il procuratore di Milano: «Bisognerebbe eliminare l'articolo 606/E che consente di pronunciarsi non solo sulla forma»*

◆ *«La Corte dovrebbe considerare solo il rispetto delle regole processuali Sennò diventa un 3º grado di giudizio»*

◆ *«Assurdo dire che una donna in jeans non può essere violentata. Questa sentenza non creerà un precedente»*

IN PRIMO PIANO

L'INTERVISTA ■ GERARDO D'AMBROSIO

«Cambiate la norma, abolite le valutazioni di merito»

SUSANNA RIPAMONTI

MILANO È sconcertato, perplesso. Gerardo d'Ambrosio prende con le molle questa sentenza della Cassazione che rischia di mettere nero su bianco un principio folle, in base al quale lo stupro in jeans richiederebbe necessariamente un consenso della vittima. È l'ennesima manifestazione del maschilismo in toga? Il procuratore aggiunto di Milano, che un giorno sì e uno no rischia querele per la sua abitudine di parlare senza peli sulla lingua, evita giudizi di merito sui colleghi della suprema corte, che hanno cancellato con una sentenza qualche decennio di cultura giuridica. Si morde la lingua per non sbilanciarsi e suggerisce rimedi tecnici. Spiega che bisogna eliminare quell'articolo del codice di procedura penale, il 606-E che consente di fatto ai giudici di cassazione di fare valutazioni di merito. E rilancia una sua vecchia tesi: rendere esecutiva la pena di primo grado, perché solo il giudice che ha assistito in dibattimento alla formazione della prova ha tutti gli elementi per formare il proprio convincimento.

Dottor D'Ambrosio, ci risiamo? Siamo tornati ai vecchi tempi in cui, invece di processare lo stupratore si processava la vittima?

«Sinceramente non credo che questa sentenza possa creare un precedente, perché non sta né in cielo né in terra che si affermi che una donna in jeans non può essere violentata senza il suo consenso. Nessun codice penale potrà mai sancirlo. Io non ho letto la sentenza e suppongo che questa sintesi sia un'estrapolazione giornalistica. In ogni caso non può essere l'affermazione di un principio di diritto. È un giudizio che presumibilmente si fonda sulla rilevazione di contraddizioni nella sentenza di secondo grado e che quindi la respinge con rinvio alla corte d'appello. Ma ripeto, non è l'affermazione di un principio di diritto, destinato a far giurisprudenza».

Le motivazioni della sentenza sono, se vogliamo, anche più pesanti della sintesi giornalistica, perchè si entra nel merito dei fatti, si mettono in dubbio i comportamenti della ragazza, si insinua che avesse buoni motivi per calunniare lo stupratore per nascondere una relazione con lui.

«Il punto è proprio questo. La Cassazione dovrebbe limitarsi a valutazioni di legittimità, nel senso che dovrebbe solamente verificare se sono state rispettate le regole processuali, se la prova è stata raccolta in modo adeguato, senza limitare il contraddittorio. Non deve esaminare tutti i comportamenti o entrare nel merito dei fatti, perché altrimenti diventa un terzo grado di giudizio, celebrato senza esaminare gli atti».

Però succede abbastanza spesso che la Cassazione esprima giudizi di merito e non si limiti a valutazioni di legittimità. È un abuso?

> Finché l'articolo 606 resterà in vigore assisteremo a questi straripamenti

«Purtroppo no. Questo succede perchè c'è un articolo del codice di procedura penale, il 606 lettera E, che lo consente. Mi chiedo se non sia il caso di eliminare questo articolo, che da più problemi che vantaggi».

E cosa dice questo articolo?

«Dice che il ricorso in cassazione può essere proposto per assenza di motivazione o per una sua manifesta illogicità. Ora, non mi sembra il caso in questione, dato che si potrebbe parlare di manifesta illogicità se la ragazza avesse detto cose che fanno supporre che fosse consenziente o se i giudici d'appello avessero affermato senza argomentare e senza valutare le prove che si è trattato di stupro. Mi sembra più difficile parlare di illogicità, appigliandosi al fatto che la ragazza avrebbe aspettato qualche ora prima di raccontare l'accaduto ai genitori o disquisendo sulle performance di un paio di jeans».

Dunque si direbbe che anche facendo riferimento a questo articolo, la Cassazione abbia straripato dagli argini prefissati.

> La valutazione della pena dovrebbe essere fatta dal giudice di primo grado

«Non spetta a me dirlo né potrei farlo senza conoscere le motivazioni della sentenza. Oggi ho letto molti autorevoli pareri di persone che la criticavano anche aspramente. Che dire? Possiamo scandalizzarci, affermare che questa sentenza è frutto di una mentalità gretta e sorpassata, ma esistono regole, previste dal nostro diritto e con queste regole dobbiamo fare i conti. Finchè resterà in vigore l'articolo 606 resterà aperta una finestra che consente questi straripamenti».

Dottor D'Ambrosio, in altre circostanze lei ha proposto l'esecutività della pena di primo grado. Nel caso specifico si era trattato di un'assoluzione, ribaltata poi in appello e rimessa in discussione in cassazione. Non è detto che sia sempre la strada giusta.

«Io sono convinto del fatto che la valutazione debba essere fatta dal giudice di primo grado, che ha assistito in dibattimento, nel corso del contraddittorio, alla raccolta della prova e ha avuto tutti gli elementi per formare il proprio convincimento. I giudici d'Appello, grazie anche alle videoregistrazioni hanno tutte le possibilità di riesaminare i fatti, ma bisogna mettere un punto fermo. Se invece si da alla Cassazione la possibilità di entrare nel merito, si crea di fatto un terzo grado di giudizio, i processi diventano interminabili, con le conseguenze che conosciamo».

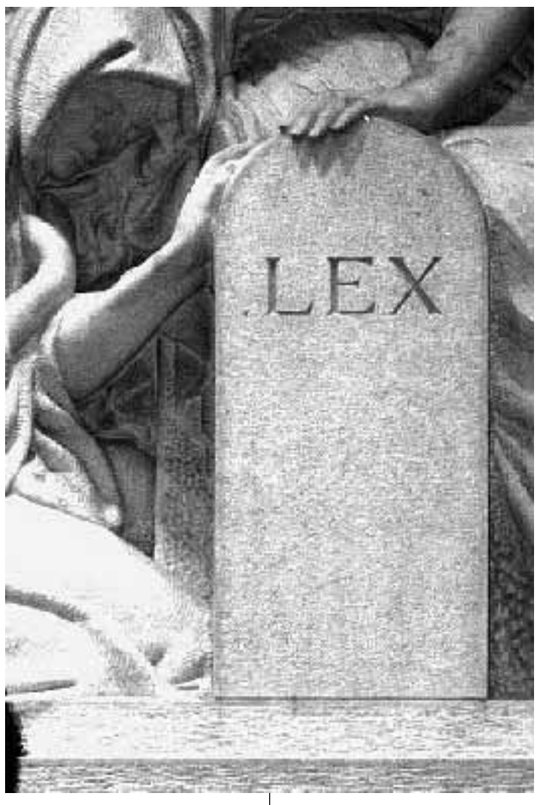

Un particolare dell'affresco nell'Aula magna del Palazzo di giustizia di Milano

Ansa

Il comma «E» e la «manifesta illogicità»

ROMA L'articolo 606 del codice di procedura penale esamina i casi di ricorso per cassazione e stabilisce i motivi per i quali può essere proposto. Il comma «e», che il procuratore aggiunto di Milano Gerardo D'Ambrosio propone di cancellare dal nostro diritto, dice che è possibile ricorrere «per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (formulata dai giudici d'appello, ndr) quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato». Nel caso in questione, non si può parlare di assenza di motivazione, dato che la sentenza di appello dei giudici di Potenza non si era limitata ad affermare, senza valutare le prove, che si era trattato di stupro. Così pure, la manifesta illogicità della sentenza non sembrerebbe così evidente, dato che la suprema corte utilizza, per dimostrarla, motivazioni che sfuggono a qualunque logica. Ma il problema che viene posto non è quello di una corretta interpretazione dell'articolo in questione. La Cassazione dovrebbe limitarsi a valutazioni di legittimità e dunque stabilire se le regole processuali sono state rispettate e se non si riscontrano vizi procedurali. Questo articolo però, formulato in termini estremamente generici, apre una finestra per far rientrare la possibilità di formulare valutazioni di merito da parte di un giudice che in teoria non avrebbe questo compito.

Quel Palazzaccio bloccato dai ricorsi

Solo l'anno scorso 65.000: «Così la giustizia va in tilt»

NINNI ANDRIOLO

ROMA Giudici, cancellieri, impiegati, segretari, fattorini: un migliaio di dipendenti. La popolazione di un piccolo comune racchiusa tra le mura dell'imponente "palazzaccio" affacciato sul Tevere. Cortili grandi come piazze, corridoi senza fine, scaloni marmorei che sembrano non portare da nessuna parte: un labirinto, la metafora di una giustizia che si avvita su se stessa, che si rinnega, che arriva in cima e che troppo spesso deve rifare il percorso all'incontrario perché «il terzo grado di giudizio» non coincide, come dovrebbe, con quello definitivo e ultimo che mette la parola fine ad un processo già di per sè lento e troppo lungo. La Cassazione è come la «cima» di una montagna: per raggiungerla c'è chi tenta la scalata una, due, anche tre volte. Il caso Sofri, per esempio. Tre sentenze: una delle sezioni unite ed altre due difformi l'una dall'altra. «Oggi il contrasto tra sezioni è ben visibile - commenta l'avvocato Alessandro Gamberini, difensore dell'ex leader di Lotta continua -. La Cassazione, un presidio importante per la certezza del diritto, non assolve più ad una funzione di indirizzo. Da cosa dipende? Su molte materie l'incertezza è grande perché grande è la confusione che si registra sotto il cielo della politica. Il riferimento non è più un vecchio codice con cinquanta articoli, ma una miriade di disposizioni che è difficile interpretare in modo univoco».

Una montagna di norme e di sentenze, ma anche una montagna di ricorsi: l'anno scorso ne hanno contati sessantacinquemila, cinquantamila nel penale. Negli anni Sessanta i ricorsi per Cassazione che riguardavano il Civile superavano di poco i tremila, nel '97 hanno raggiunto la soglia dei quindicimila. Per contravvenzioni che riguardano divieti di sosta e altre infrazioni minime al codice stradale vengono spediti al "papazzaccio" in media quattromila ricorsi l'anno. «Un dato che da solo serve ad illuminare tutto - osserva il senatore diessino Salvatore Senese, consigliere di Cassazione dall'86 al '92 -. L'articolo 111 della Costituzione permette di fatto di ricorrere in ogni caso alla Suprema corte. In Bicamerale avevamo definito un testo di riforma che consentiva sempre il ricorso per i provvedimenti che riguardano la libertà personale, lasciando invece al legislatore la facoltà di decidere sulle altre materie».

Una sorta di imbuto, quindi, che avrebbe dovuto mettere ordine sulle scrivanie zeppe di fascicoli di oltre cinquecento giudici distribuiti tra sei sezioni penali e quattro sezioni civili. «Un lavoro immane da svolgere che, malgrado l'informatizzazione, porta spesso una sezione a non sapere quello che decide l'altra», spiega ancora Senese. Anna Finocchiaro, presidente della commissione Giustizia della Camera, sta mettendo a punto una proposta di legge che dovrebbe modificare il sistema delle impugnazioni limitando «l'uso a volte strumentale del terzo grado di giudizio a fini prescrittivi e dilatori». La ricetta? «Restringere l'ambito di intervento della Cassazione alla valutazione di legittimità e non di merito». Cosa significa concretamente? Sentiamo Marco Pivetti, consigliere presso la Suprema corte. «Succede spesso - dice - che la Cassazione entra nel merito della ricostruzione del fatto. Dovrebbe invece occuparsi del significato da dare alle norme e controllare che il giudice di primo grado e quello di appello non abbiano violato la procedura e, in modo particolare, quella che impone di motivare le sentenze. Spesso, invece, si finisce col sindacare l'accertamento del fatto compiuto dai giudici nei gradi precedenti di giudizio: una ricostruzione del processo fatta da chi ha davanti a sè soltanto le carte. Il legislatore aveva cercato di limitare questa possibilità d'intervento, ma i limiti sono saltati nei fatti».

Sotto accusa è il «vizio di motivazione»: un pricipio molto elastico che spalanca la porta ad ogni tipo di ricorso. Oggi, anche per un piccolo furto, l'assenza di una motivazione che raggiunga le dimensioni di un romanzo può giustificare il ricorso per Cassazione. E questo determina il circolo vizioso di un terzo grado di giudizio che entra nel merito del processo. «Giudizio di legittimità significa invece il controllo sul rispetto delle norme esistenti e sull'interpretazione che ne viene fatta in primo e secondo grado», insiste Pivetti. «La Cassazione svolge attività che vanno al di là delle sue competenze specifiche - aggiunge Carlo Federico Grosso che presiede la speciale commissione per la riforma del Codice penale istituita presso il ministero di Grazia e giustizia -. Questo succede perché gli avvocati difensori, facendo appello alla contraddittorietà e alla carenze e insufficienza della motivazione, inseriscono nei ricorsi argomenti di merito. Bisognerebbe essere molto rigorosi e circoscrivere i ricorsi a motivi meramente di diritto». C'è da dire, per inciso, che le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dalla Cassazione negli ultimi anni sono aumentate di molto.

Limitare l'uso dei ricorsi? Gli avvocati non sono d'accordo. Il presidente della camera penale di Roma, Oreste Flaminii Minuto, spiega il perché: «Si potrà limitare il ricorso per Cassazione soltanto quando ci sarà un processo veramente accusatorio nel quale le parti saranno messe sullo stesso piano e le possibilità di accedere alla ricerca e alla formazione della prova saranno uguali. Altrimenti si finirebbe con l'eliminare un grado di giudizio e con il privare la difesa di una fondamentale garanzia di civilità giuridica».

«Anche un bacio può essere violenza sessuale»

Molte sentenze della Cassazione non concedono attenuanti agli stupratori

GIANNI CIPRIANI

ROMA Dopo la sentenza sui «jeans», che tanto clamore ha sollevato, c'è un dubbio che serpeggia tra molte persone: la pronuncia della Cassazione (o meglio della terza sezione penale) è in qualche modo indicativa di un orientamento tradizionalista-autoritario che si va rafforzando tra i supremi giudici? C'è il ritorno a vecchie teorie, che ormai offendono la stragrande maggioranza delle coscienze, secondo le quali una donna, se vuole, può sempre e comunque respingere con successo un tentativo di stupro. E quindi, se ciò non è accaduto, questo significa che la donna debba essere necessariamente considerata consenziente?

La lettura delle più recenti sentenze della Cassazione in materia di reati sessuali dà un'impressione decisamente diversa. Alcune motivazioni sembrano non solo innovative, ma anche poco condiscendenti nel recepire le «ragioni» del violentatore. Insomma, la sentenza sui «jeans» sembra davvero un qualcosa di anomalo. Non solo: qualcosa che in parte contraddice quello che altre sentenze avevano affermato.

In uno dei passaggi della sentenza criticata, i giudici avevano affermato che uno dei dubbi sull'avvenuto stupro andava ricercato nel fatto che la ragazza non si era ribellata alla violenza, né aveva tentato di fuggire: «È illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro (...) nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità». Ebbene: in un processo contro un uomo accusato di sequestro di persona e violenza carnale, la Cassazione - nel febbraio del 1997 - si era espressa in termini diametralmente opposti. In quel caso i giudici avevano esaminato il caso di una persona che dopo aver picchiato la convivente, l'aveva costretta a salire su un'auto e l'aveva portata nella sua abitazione, dove l'aveva violentata. I difensori dell'uomo avevano presentato ricorso contro la condanna sostenendo che la donna avrebbe potuto fuggire. Tesi respinta dalla Cassazione, la quale aveva affermato: «Non esige che il soggetto passivo sia posto nell'impossibilità assoluta di recuperare la libertà di locomozione, essendo invece sufficiente l'esistenza di un ostacolo che il soggetto stesso non è in grado di superare per realizzare la piena libertà di movimento». L'ostacolo, in quel caso sarebbe stato di natura psicologica. Infatti i giudici avevano affermato che la volontà della «donna era stata irreversibilmente fiaccata al momento della brutale aggressione» così che l'ordine dell'uomo di salire sull'auto e di seguirlo «si poneva come indubbia coercizione morale per la persona offesa che ragionevolmente paventava ulteriori violenze fisiche, se avesse osato frapporre indugi».

■ MINACCE E PERCOSSE
I giudici: «Se la donna non reagisce è solo perché è in uno stato di prostrazione»

Più recentemente, proprio i giudici della terza sezione penale avevano affermato il principio che alcuni atti sessuali come i «toccamenti» di alcune parti intime o il «bacio a labbra chiuse» dovevano comunque essere considerati violenza sessuale, se compiuti contro la volontà di una persona. I supremi giudici, in quel caso, si erano dovuti esprimere su una vicenda davvero brutta, che riguardava una serie di violenze ripetutamente commesse da un uomo nei confronti di una ragazzina che aveva meno di 14 anni.

I difensori dell'uomo avevano sostenuto che, non era stata consumata una violenza sessuale vera e propria, ma l'imputato si era limitato ad alcuni atti che - giornalisticamente - potremmo definire molestie. Gesti che, secondo i difensori, dovevano essere considerati penalmente irrilevanti, perché non sarebbero rientrati nella sfera degli «atti sessuali» così come configurati nell'ultima legge del 1996. Tesi respinta. Avevano affermato i giudici della Cassazione: «Sulla natura sessuale degli atti suindicati (bacio, toccamento delle mammelle, delle cosce o il bacio a labbra chiuse, ndr) non è necessario dilungarsi in dimostrazioni, dopo quanto si è innanzi osservato con riferimento a tutti quegli atti che sono oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale, in quanto interessano zone erogene del corpo: atti che, se commessi su una persona non consenziente o su persona che, tra l'altro, sia minore infraquattordicenne, sono comunque lesivi del bene tutelato e, cioè, della libertà sessuale del soggetto passivo del reato».

■ HANDICAP E SESSO
«La nuova legge consente di avere rapporti con persone disturbate psichicamente»

Sempre la terza sezione penale della Cassazione, infine, con una sentenza depositata lo scorso 4 gennaio, aveva affermato che anche i malati di mente hanno diritto alla sessualità. Nel caso specifico, i giudici avevano assolto un uomo sorpreso dai carabinieri mentre aveva un rapporto con una donna di 32 anni che aveva problemi psichici. L'uomo si era difeso sostenendo che la donna era consenziente (circostanza risultata vera) che la sua menomazione non le impediva di lavorare come commessa in un negozio e, quindi, la sua capacità di intendere e di volere non era totalmente compromessa. La donna, quindi, avrebbe consapevolmente accettato di avere rapporti.

I giudici hanno dato ragione all'uomo, sottolineando le differenze tra la vecchia e la nuova legge. Con la vecchia: «alla persona inferma di mente era di fatto impedito di avere una propria vita sessuale». La nuova, invece «contiene una profonda innovazione poiché punisce gli atti sessuali compiuti con persona malata di mente, senza violenza o minaccia, solo se il fatto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa».